

N. 00020/2016 REG.PROV.CAU.

N. 04823/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2015, proposto da:

Fiscone S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Imposimato, con domicilio eletto presso Agostino Imposimato in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;

contro

Provincia di Caserta, in persona del presidente della Provincia pro tempore, non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Centro di Revisioni Cuccaro Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N. 34;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 24/H del 01/10/2015, notificata il 05/10/2015, emessa dal Dirigente del Settore Trasporti - Mobilità e Grandi Infrastrutture - Servizio Centri di Revisione della Provincia di Caserta, con la quale è stata revocata l'autorizzazione n. 82 rilasciata in data 01/08/2006 alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività di revisione di autoveicoli per la sede operativa di **Vitulazio**; della determinazione n. 25/h in pari data concernente la revoca dell'autorizzazione n. 77 del 22/11/2005 relativa alla sede operativa di Casapulla; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza di revoca della precedente ordinanza n. 1946/2015;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1946 del 5 novembre 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- gli elementi dedotti dalla ricorrente non sembrano valutabili quali fatti sopravvenuti, tali da fare sorgere i presupposti, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. amm., per disporre la revoca dell'ordinanza cautelare n. 1946/2015;

- non vengono altresì evidenziati elementi nuovi idonei a contraddire la pregressa reiezione dell'istanza cautelare, che si è già pronunciata sul difetto non solo del periculum in mora ma anche del fumus boni iuris;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

Respinge la richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare n. 1946/2015

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Centro controinteressato, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00)

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)